REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

- Art. 1 È istituito nel Comune di Mesero il Comitato gemellaggi col compito di:
- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Mesero con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere della Giunta comunale o del Consiglio comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.
- Art. 2 Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale potrà iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa per il sostegno delle attività promosse dal Comitato in accordo con l'Ente.
- Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. Il Comitato non ha fini di lucro e ogni spesa prevista deve essere orientata alla realizzazioni degli scopi di cui all'art.1.
- Art. 3 Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e (se esistente) con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, e su richiesta potranno prendere parte anche i rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, della stampa e TV locali, dell'Ente Fiera e della Pro-loco (se esistenti), del Movimento federalista europeo (MFE) e dell'Associazione europea degli insegnanti (AEDE).

Il Comitato è istituto con delibera del Consiglio comunale.

- Art. 5 Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:
- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vicepresidente;
- un Segretario:
- un Tesoriere.
- Art. 6 La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;

- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.
- Art. 7 L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
- Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale o del Consiglio comunale.
- L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno un terzo dei componenti.
- Art. 8 L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.
- Art. 9 La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti tutti i componenti.
- Art. 10 Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione:

Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

- Art. 11 Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.
- Art. 12 Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 13 L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.
- Art. 14 Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.